



Bundeskanzlei

Chancellerie fédérale

Cancelleria federale

Revisione totale della legge sulle pubblicazioni ufficiali

Risultati della procedura di consultazione

**Cancelleria federale
Berna, 22.10.2003**



Abbreviazioni

Cantoni

ZH	Zurigo
BE	Berna
LU	Lucerna
UR	Uri
SZ	Svitto
OW	Obvaldo
NW	Nidvaldo
GL	Glarona
ZG	Zugo
FR	Friburgo
SO	Soletta
BS	Basilea Città
BL	Basilea Campagna
SH	Sciaffusa
AR	Appenzello Esterno
AI	Appenzello Interno
SG	San Gallo
GR	Grigioni
AG	Argovia
TG	Turgovia
TI	Ticino
VD	Vaud
VS	Vallese
NE	Neuchâtel
GE	Ginevra
JU	Giura

Partiti

PLR	Partito liberale-radicalo svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
PLS	Partito liberale svizzero
PEV	Partito evangelico svizzero
PSdL	Partito svizzero del Lavoro
DS	Democratici Svizzeri
I Verdi	Partito ecologista svizzero
Lega	Lega dei Ticinesi
UDF	Unione Democratica Federale
PCS	Partito cristiano sociale
AVeS	Alleanza Verde e Sociale



Cerchie interessate

acsi	Associazione consumatrici della Svizzera italiana
FSSC	Federazione svizzera dei sindacati cristiani
CP	Centre patronal
GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri
DUN	Federazione degli utilizzatori dei diritti d'autore e dei diritti affini
ES	economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere
FRC	Fédération romande des consommateurs
FRSP	Fédération Romande des Syndicats Patronaux
GP	Giustizia e Pace
CdC	Conferenza dei governi cantonali
FC	Forum delle consumatrici svizzere
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio
Neu	Città di Neuchâtel
Pro I	Pro Infirmis
Pro J	Pro Juventute
Pro L	Pro Litteris
	Società svizzera dei diritti d'autore per la letteratura e le arti plastiche
Pro S	Pro Senectute
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SAD	Servizio svizzero d'azione per la democrazia
USI	Unione svizzera degli imprenditori
CVS	Conferenza dei vescovi svizzeri
FSC	Federazione svizzera dei ciechi e dei deboli di vista
USC	Unione svizzera dei contadini
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
SBVV	Associazione svizzera dei librai e degli editori
FCES	Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera
USS	Unione sindacale svizzera
SSCM	Società svizzera delle scienze della comunicazione e dei mass media
ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelitiche
CSI	Conferenza svizzera sull'informatica
SSG	Società svizzera dei giuristi
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
CSSM	Conferenza svizzera dei segretari municipali
CSCS	Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato
UCS	Unione delle città svizzere
FSP	Federazione svizzera dei patriziati
FSI	Federazione delle società svizzere degli impiegati
ASS	Associazione della stampa svizzera



1 Introduzione

Il 15 gennaio 2003 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione l'avamprogetto di una revisione totale della legge sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura è stata aperta il 17 gennaio e si è conclusa il 30 aprile 2003.

Sono stati invitati a partecipare 26 Cantoni, 13 partiti e altre 38 organizzazioni. 24 Cantoni, 4 partiti, 18 partecipanti alla procedura hanno risposto all'invito, 2 sono stati i pareri spontanei.

	Pareri dei partecipanti invitati	Pareri spontanei	Rinuncia a esprimere un parere ¹	Nessuna risposta ²
Cantoni	ZH, BE, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, SH, AI, SG, GR, AG, TG, VS, NE, GE, JU, LU, GL, BL, AR, VD (24)	-	-	NW, TI (2)
Partiti	PLR, PPD, UDC, I Verdi (4)	-	-	PS, PLS, PEV, PSdL, DS, Lega, UDF, PCS, A-VeS (9)
Cerchie interessate	ACS, CSSM, FSP, USAM, FSCI, USC, FRSP, Pro S, FRC, acsi, UCS, Pro I (12)	Neu, CP (2)	ES, SIC, CVS, FPC, GP, USI (6)	FSSC, GDS, DUN, CdC, FC, Pro J, Pro L, SAB, SAD, FSC, ASB, SBVV, FCES, USS, SSCM, CSI, SSG, CSCS, FSI, ASS (20)
Totale	40	2	6	31

¹ I partecipanti menzionati hanno comunicato per scritto la propria rinuncia a esprimere un parere.

² I partecipanti menzionati non hanno risposto all'invito a esprimere un parere.



2 Giudizio complessivo sulla revisione totale

17 Cantoni, 3 partiti e altri 11 partecipanti alla consultazione³ formulano un giudizio positivo sul complesso dell'avamprogetto. Un Cantone e un partito⁴ deplorano che la revisione non sia più estesa e risulti, quindi, insoddisfacente⁵ a causa dell'occasione sfumata di ampliare il campo d'applicazione.

6 Cantoni e altri partecipanti⁶ non rilasciano un giudizio complessivo, ma si esprimono soltanto su singole questioni.

Un partito e altri due partecipanti⁷ sono d'accordo su tutto senza fare ulteriori osservazioni.

3 Rinuncia alla pubblicazione delle costituzioni cantonali

3.1 Domanda

Nella lettera di accompagnamento del 17 gennaio 2003 in occasione dell'apertura della procedura di consultazione è stata posta la seguente domanda:

"Siete d'accordo che nella nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali si rinunci alla pubblicazione delle costituzioni cantonali nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS)?"

3.2 Pareri

24 cantoni, 3 partiti e altri 11 partecipanti hanno risposto alla domanda.

	Per la rinuncia	Contro la rinuncia	Nessuna risposta
Cantoni	ZH, OW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, JU, SZ, AR (16)	BE, LU, UR, BS, VS, NE, GE ⁸ , VD (8)	-
Partiti	PLR, I Verdi ⁹ , PPD (3)		-

³ ZH, BE, UR, SZ, OW, ZG, FR, SO, BS, SH, AI, SG, GR, AG, TG, VS, NE, PLR, PPD, UDC, ACS, CSSM, FSP, USAM, FSCI, USC, FRSP, Pro S, FRC, acsi, Neu

⁴ GE, I Verdi

⁵ Cfr. in proposito il n. 5.3, Campo d'applicazione

⁶ JU, LU, GL, BL, AR, VD, UCS, CP, Pro I

⁷ UDC, Pro S, FSCI. Questi pareri non saranno più enunciati nel proseguo.

⁸ Il Cantone GE esprime la sua "riserva" nei confronti della rinuncia.



Cerchie interessate	UCS, USAM, ACS, FSP, USC, FRSP, CP, CSSM (8)	FRC, acsi, Neu (3)	Pro I (1)
---------------------	--	--------------------	-----------

2/3 dei Cantoni, 3 partiti (di cui uno con riserva) e 8 altre organizzazioni sono favorevoli alla rinuncia, argomentando che oramai tutte le raccolte giuridiche cantonali si possono consultare anche su Internet¹⁰ e non c'è più motivo né bisogno di continuare, per ragioni di continuità storica¹¹, una pubblicazione dalla quale non scaturirebbe nessun plusvalore¹². Parlerebbero a favore di una rinuncia anche motivi di risparmio¹³. Per principio, il diritto secondario non fa parte del livello primario¹⁴.

Un partito¹⁵ fa notare che la rinuncia non deve comportare una modifica della giurisprudenza del Tribunale federale che riguardi il diritto costituzionale cantonale.

Un partito¹⁶ è d'accordo con la rinuncia a condizione che la versione elettronica della RS preveda un link alle costituzioni cantonali o al sito dell'Istituto per il Federalismo. Un Cantone¹⁷ propone di aggiungere indirizzi elettronici e postali per poter ricevere le costituzioni cantonali ed esorta a migliorare le funzioni di ricerca in Internet conformemente a quelle dei CD-ROM¹⁸.

Contro una rinuncia (o con una certa riserva nei suoi confronti¹⁹) si esprimono otto Cantoni e altri tre partecipanti²⁰: la tradizione federalista della Svizzera²¹, la facilità di accesso alle costituzioni cantonali contenute nella RS²² e la garanzia delle costituzioni cantonali da parte dell'Assemblea federale²³ parlerebbero a favore della pubblicazione. Pubblicarle in Internet²⁴ non sarebbe sufficiente e nemmeno nel Foglio federale, dato che in esso appaiono sempre soltanto le modifiche di atti legislativi²⁵. La pubblicazione delle costituzioni cantonali, inoltre, fa parte del servizio di base che consiste nel pubblicare dati giuridici destinati al pubblico²⁶.

⁹ I Verdi sono favorevoli alla rinuncia soltanto a condizione che nella versione elettronica sia introdotto un link alle costituzioni cantonali.

¹⁰ ZH, SO, SH, AR, AG, JU, FSP, USC, FRSP, CP

¹¹ ZH

¹² BL

¹³ PPD

¹⁴ AR, AI, SG

¹⁵ PPD

¹⁶ I Verdi

¹⁷ BL

¹⁸ I Verdi

¹⁹ GE

²⁰ BE, LU, UR, BS, VS, NE, GE, VD, FRC, acsi, Neu

²¹ BE, UR, VD, NE, GE, Neu

²² UR, VS

²³ BE, LU, UR, BS

²⁴ BE, BS, VD, VS, NE, FRC, acsi, Neu

²⁵ BE, BS

²⁶ BS, FRC, acsi



4 Carattere determinante della forma stampata della RU

4.1 Domanda

Nella lettera di accompagnamento del 17 gennaio 2003 in occasione dell'apertura della procedura di consultazione è stata posta la seguente domanda:

"Approvate il fatto che, nonostante la sostanziale parità delle forme di pubblicazione stampata ed elettronica, in caso di divergenze nelle diverse versioni sia determinante il testo pubblicato nell'edizione stampata della Raccolta ufficiale (RU))?"

4.2 Pareri

24 Cantoni, 3 partiti e altri 9 partecipanti²⁷ sono favorevoli a mantenere il carattere determinante della forma scritta della RU, mentre un partecipante²⁸ mostra in merito soltanto "comprensione".

	Carattere determinante versione stampata	Carattere determinante versione elettronica	Nessuna risposta
Cantoni	ZH, OW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, JU, SZ, AR, BE, LU, UR, BS, VS, NE, GE, VD (24)	-	-
Partiti	PLR, PPD, I Verdi (3)	-	-
Cerchie interessate	UCS, USAM ²⁹ , FSP, ACS, FRSP, CP, CSSM, USC, Neu (9)	-	Pro I, FRC, acsi (3)

Sono auspiccate³⁰ l'istituzione di una base legale, la valorizzazione della versione elettronica³¹ e chiarezza per quanto riguarda il rapporto tra forma elettronica e forma stampata. Si mette

²⁷ ZH, OW, GL, ZG, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, JU, SZ, AR, BE, LU, UR, BS, VS, NE, GE, VD, PLR, PPD, I Verdi, UCS, (USAM), FSP, ACS, FRSP, CP, CSSM, USC, Pro S, Neu

²⁸ USAM

²⁹ Cfr. l'osservazione nel capoverso precedente.

³⁰ UR, BS, PLR, USAM

³¹ UR, NE, USAM, USC, Neu



in guardia, tuttavia, anche da una cosiddetta "cyber-exclusion", ossia da una penalizzazione delle persone che non hanno accesso a Internet³².

Argomenti a favore del mantenimento del carattere determinante della forma stampata sono in particolare i problemi legati alla sicurezza dei dati³³, alla certezza del diritto o all'assenza dell'infrastruttura atta a garantirla³⁴ e la mancanza di accesso alle pubblicazioni elettroniche di una gran parte della popolazione³⁵. Sono stati menzionati anche la prova della data di pubblicazione³⁶ e la validità e la disponibilità dei dati³⁷ che il disciplinamento proposto garantirebbe meglio. Un Cantone³⁸ menziona il problema della tutela della buona fede quando si consulta la pubblicazione elettronica.

Numerosi partecipanti fanno notare che, a causa della rapida evoluzione nel settore specifico, sarebbe prematuro cambiare le regole³⁹ o, in altri termini, che a questa domanda non è possibile rispondere una volta per tutte, bensì è bene sottoporla a verifiche periodiche⁴⁰.

Un partecipante⁴¹ sottolinea che, ai sensi di una soluzione orientata verso il futuro, potrebbe ben immaginare che la versione elettronica sia quella determinante poiché, come dimostra l'esempio del registro fondiario, la sicurezza dei dati non è pregiudicata.

Un Cantone si rallegra per principio che sia mantenuta la versione cartacea della RS⁴²; un altro⁴³ vuole essere sicuro che anche in futuro non vi si rinuncerà, anche se la versione su carta non copre più i costi.

5 Osservazioni sulle singole domande

5.1 In generale

Dato che in tedesco nome e abbreviazione non coincidono, secondo un Cantone⁴⁴ la Raccolta sistematica dovrebbe essere ribattezzata "Systematische Rechtssammlung (RS)".

³² GE

³³ ZH, BE, LU, ZG, AG, USC

³⁴ AR, AI, SG, VS

³⁵ PLR, FSP, USAM, CP

³⁶ ZH

³⁷ LU

³⁸ ZH

³⁹ BE, LU, UR, AR, TG, GE, USC

⁴⁰ VS, FRSP

⁴¹ USAM

⁴² GL

⁴³ GE

⁴⁴ BS



5.2 Pubblicazione dei trattati intercantionali

5 Cantoni, un partito e un altro partecipante votano decisamente a favore della rinuncia di pubblicare i trattati intercantionali; 10 Cantoni, 2 partiti e altri 12 partecipanti non si esprimono su questa novità.

7 Cantoni e un altro partecipante si dichiarano contro la rinuncia, mentre un Cantone⁴⁵ invita a esaminarla ancora una volta.

	A favore della rinuncia	Rinuncia, ma pubblicazione in un altro organo	Nessuna osservazione	Contro la rinuncia
Cantoni	SO, AR, SG, AG, GR (5)	UR, OW (2)	ZH, ZG, BS, SH, AI, TG, JU, LU, GL, BL (10)	BE, FR, VD, NE, GE, SZ, VS (7)
Partiti	PPD (1)	-	PLR, I Verdi (2)	-
Cerchie interessate	CP (1)	-	ACS, CSSM, FSP, USAM, FSCI, USC, FRSP, Pro S, FRC, acsi, UCS, Pro I (12)	Neu (1)

A favore della rinuncia sono adottati i seguenti motivi: la pratica di pubblicazione non unitaria e incompleta⁴⁶, l'accesso alle raccolte giuridiche cantonali tramite Internet⁴⁷, evitare i doppiopini⁴⁸, motivi di risparmio⁴⁹ e il fatto che la nuova Costituzione non prevede più che i trattati siano approvati dall'Assemblea federale⁵⁰.

Contro la rinuncia parla in primo luogo un mandato di coordinamento della Confederazione sulla base dell'articolo 44 Cost.⁵¹. A favore della pubblicazione, inoltre, vi sarebbe il fatto che i trattati non sono pubblicati imperativamente nelle raccolte giuridiche cantonali⁵². Dato che i trattati dovrebbero essere portati a conoscenza della Confederazione, non è sostenibile

⁴⁵ SZ

⁴⁶ AR, SG, CP

⁴⁷ SO, AG

⁴⁸ SG

⁴⁹ PPD

⁵⁰ AG

⁵¹ BE, SZ, FR

⁵² BE



l'argomento che essa sia all'oscuro di molti di essi⁵³. Una pubblicazione a livello federale continuerebbe a garantire la certezza del diritto in questo campo⁵⁴, mentre la rinuncia non farebbe altro che scaricare il problema della pubblicazione lacunosa sui Cantoni⁵⁵. La rinuncia solleverebbe problemi giuridici, dato che la pubblicazione nella RU/RS è la fonte d'informazione migliore, se non l'unica, sulla data d'entrata in vigore e sulle parti contraenti⁵⁶; questa è l'unica sede in cui vi è una pubblicazione in un organo comune con una data unitaria⁵⁷. La domanda, in base al progetto di riconfigurazione della perequazione finanziaria (NPF) e dei compiti, assumerebbe un'importanza maggiore⁵⁸, dato che la rinuncia non consentirebbe nemmeno di risparmiare considerato che i costi sono comunque limitati⁵⁹. Un altro problema sarebbe costituito dall'entrata in vigore collegata, nel caso di numerosi trattati, con la pubblicazione nella RU; una banca dati dell'Istituto per il Federalismo non sarebbe dunque sufficiente⁶⁰. La pubblicazione a livello nazionale servirebbe inoltre anche a informare quei Cantoni che non sono parti contraenti⁶¹. Una pubblicazione a livello nazionale garantirebbe l'accessibilità (gratuita per la forma elettronica)⁶².

Secondo il parere di un Cantone, un organo unitario intercantonale sarebbe stato sufficiente se, nell'ambito di un'inchiesta condotta nel 1999 dall'Ufficio di legislazione del Cantone di Friburgo, i Cantoni non avessero respinto la proposta⁶³. Eventualmente basterebbe una pubblicazione mediante rimando⁶⁴.

Due Cantoni si dichiarano contrari a una rinuncia completa, ritenendo tuttavia possibile avvalersi di un altro mezzo (p. es. la banca dati dell'Istituto per il Federalismo)⁶⁵, tuttavia tramite un mandato di prestazioni⁶⁶.

5.3 Ulteriori osservazioni sui singoli articoli

Articolo 1 Campo d'applicazione della legge

Un Cantone e un partito⁶⁷ si rammaricano che il campo d'applicazione della legge non sia stato esteso. Così si sarebbe persa l'occasione di unificare gran parte delle pubblicazioni ufficiali. Un partito esorta a iscrivere nella legge una disposizione che preveda la pubblica-

⁵³ BE, per ovviare all'inconveniente viene proposta una direttiva rivolta ai governi cantonali (NE, Neu)

⁵⁴ BE

⁵⁵ GE

⁵⁶ FR, GE

⁵⁷ SZ, FR

⁵⁸ SZ

⁵⁹ FR

⁶⁰ FR

⁶¹ FR

⁶² GE

⁶³ FR

⁶⁴ FR

⁶⁵ UR, OW

⁶⁶ UR

⁶⁷ GE, GP



zione elettronica di tutte le pubblicazioni federali e un elenco di tutte le pubblicazioni ufficiali⁶⁸.

Articolo 3 Trattati internazionali e decisioni internazionali

Capoverso 1

Lettera b: secondo un Cantone⁶⁹ perché un trattato o una decisione siano pubblicati non dovrebbe essere determinante il criterio "che contengono norme di diritto", bensì il fatto che presentino un determinato interesse per il pubblico.

Lettera c: lo stesso Cantone ritiene anche che, perché avvenga la pubblicazione, occorre ancorare nella legge il criterio dell'interesse particolare.

Capoverso 2

Un Cantone⁷⁰ è dell'opinione che, nel caso di trattati aventi effetto verso l'esterno, la decisione di pubblicarli non dovrebbe essere a discrezione dell'esecutivo. Un partecipante⁷¹ è soddisfatto della disposizione, ma a condizione che la deroga contenuta nel rapporto, relativa ai trattati che contengono norme che obbligano direttamente i singoli, sia applicata sistematicamente.

Un Cantone⁷² sarebbe favorevole a stralciare la *lettera a*, dato che la durata di validità non dev'essere un criterio che giustifichi la rinuncia a una pubblicazione.

Un partito⁷³ è favorevole a stralciare la *lettera b* adducendo la motivazione che anche taluni trattati di portata limitata servono a eseguirne altri e possono essere, di conseguenza, d'importanza sostanziale e d'interesse per il pubblico. Il rapporto sulla conclusione di tali trattati non sostituirebbe una pubblicazione. I criteri relativi al momento della pubblicazione di un trattato di questo tipo, inoltre, dovrebbero essere ancorati nella legge

Articolo 5 Rimando

Due Cantoni⁷⁴ salutano esplicitamente il disciplinamento relativo alle norme giuridiche europee. Un Cantone⁷⁵ approva l'estensione delle condizioni per una pubblicazione mediante rimando. Un Cantone⁷⁶ sottolinea che dev'essere garantito l'accesso elettronico ai testi menzionati con un rimando. Secondo un altro Cantone⁷⁷ l'accesso ai testi menzionati con un rimando dev'essere disciplinato, in linea generale, più chiaramente e anche il disciplinamento relativo all'accesso alle pubblicazioni mediante rimando dev'essere strutturato in modo più

⁶⁸ GP

⁶⁹ BS

⁷⁰ GL

⁷¹ FRSP

⁷² BS

⁷³ PLR

⁷⁴ BE, UR

⁷⁵ UR

⁷⁶ BS

⁷⁷ GE



restrittivo rinunciando all'avverbio "segnatamente". Un Cantone⁷⁸ ritiene che il rimando dovrebbe contenere anche altri dati, soprattutto in merito all'entrata in vigore. Una modifica a posteriori del testo menzionato con un rimando deve essere esclusa⁷⁹.

Un partecipante⁸⁰ propone di far figurare il rimando, nella versione elettronica, come link diretto al testo menzionato.

Articolo 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Secondo un Cantone⁸¹ occorre precisare chi può ordinare che un testo non venga pubblicato.

Articolo 8 Effetti giuridici della pubblicazione

L'inasprimento del disciplinamento relativo agli effetti giuridici della pubblicazione inteso a rafforzare la certezza giuridica è salutato da 3 Cantoni, un partito e altri 3 partecipanti⁸². Un Cantone⁸³ teme che subentrino problemi di applicazione a causa delle definizioni che necessitano di un'interpretazione e critica il fatto che, con il disciplinamento proposto, l'organo amministrativo incaricato della pubblicazione può decidere in merito alla data dell'effetto giuridico. Un Cantone⁸⁴ è preoccupato che il disciplinamento non comporti un numero maggiore di pubblicazioni straordinarie. Un altro Cantone⁸⁵ si rallegra della direzione intrapresa, ma ritiene che il disciplinamento sia sproporzionato e possa causare complessi problemi pratici.

Capoverso 2

Un partito⁸⁶ chiede di rinunciare a questo disciplinamento: il termine ordinatorio contenuto nell'articolo 7 capoverso 1 sarebbe sufficiente.

Capoverso 3

Un Cantone⁸⁷ osserva che è impossibile addurre la prova richiesta; basterebbe chiedere che la persona interessata renda attendibile di non aver avuto conoscenza dell'atto né di poterne avere nonostante tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

Articoli 10 e 12 Rettifiche e adeguamenti informali

Due Cantoni e un altro partecipante⁸⁸ salutano i disciplinamenti. Un Cantone⁸⁹ giudica la formulazione troppo poco precisa e critica la prassi odierna, eccessivamente generosa. Nel

⁷⁸ FR

⁷⁹ SG

⁸⁰ FRSP

⁸¹ BS

⁸² BE, UR, NE, PPD, FRSP, CP, Neu

⁸³ ZH

⁸⁴ UR

⁸⁵ FR

⁸⁶ PLR

⁸⁷ FR

⁸⁸ NE, GE, Neu

⁸⁹ FR



caso di errori più gravi di quelli puramente ortografici, occorrerebbe inserire nell'indice una correzione. Un Cantone e un altro partecipante⁹⁰ criticano il fatto che l'effetto giuridico della rettifica non sia disciplinato.

Articolo 11 Contenuto della RS

Un Cantone⁹¹ propone che il Consiglio federale possa anche prevedere che un atto sia pubblicato nella RU come testo integrale e nella RS come rimando.

Articolo 13 Foglio federale

Un partecipante⁹² vorrebbe completare l'articolo in modo che la pubblicazione dei messaggi nel Foglio federale avvenga entro il termine di un mese. Un Cantone⁹³ auspica criteri più chiari per le pubblicazioni di cui al capoverso 2.

Con la legge sulle pubblicazioni ufficiali, un Cantone⁹⁴ vorrebbe modificare la legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311) in modo che il conferimento dell'obbligatorietà generale sia pubblicato nel Foglio federale come testo integrale.

Articolo 14 Lingue ufficiali

Capoverso 1

Un cantone e un partito⁹⁵ si dichiarano favorevoli a che l'equivalenza delle lingue ufficiali si estenda anche agli atti tradotti in romancio.

Capoverso 2

Due Cantoni, un partito e altri due partecipanti⁹⁶ salutano (o dimostrano comprensione⁹⁷ per) l'armonizzazione della legge sulle pubblicazioni ufficiali e della legge sulle lingue e la rinuncia a un disciplinamento nella LPubl. La continuità, soprattutto in caso di entrata in vigore posteriore della legge sulle lingue, dovrebbe però essere garantita⁹⁸ e il nuovo disciplinamento non dovrebbe comportare nessuna riduzione delle traduzioni⁹⁹.

Capoverso 3

3 Cantoni¹⁰⁰ criticano il disciplinamento relativo alla rinuncia a far tradurre in ogni lingua ufficiale i testi pubblicati solo con il titolo corredato da un rimando. In questo caso la competen-

⁹⁰ GE, FRSP

⁹¹ ZH

⁹² USC

⁹³ UR

⁹⁴ VD

⁹⁵ GR, PPD

⁹⁶ NE, PPD, ACS, Neu

⁹⁷ GR

⁹⁸ GR

⁹⁹ ACS

¹⁰⁰ FR, GE, JU



za del Consiglio federale si spingerebbe troppo in là; i criteri dovrebbero essere disciplinati chiaramente nella legge¹⁰¹. Un Cantone¹⁰² respinge la possibilità di rinunciare del tutto a una traduzione e un altro¹⁰³ ritiene che tale rinuncia contraddica anche i principi del diritto di pubblicazione e sia ammessa, quindi, soltanto in casi estremi eccezionali.

Articolo 15 Forma stampata ed elettronica

Capoverso 1

Un Cantone e un altro partecipante¹⁰⁴ salutano il disciplinamento relativo alla configurazione rispettosa delle esigenze dei disabili. Occorrerebbe prevedere la possibilità di configurare anche la forma stampata tenendo conto di tali esigenze¹⁰⁵.

Capoverso 2

Un partito¹⁰⁶ respinge la possibilità di limitare la pubblicazione a una delle due forme e si esprime, eventualmente e assieme a tre Cantoni¹⁰⁷, a favore del fatto che soltanto la forma elettronica sia facoltativa.

Capoverso 3

La disposizione sulla protezione dei dati è salutata da tre Cantoni¹⁰⁸; un altro¹⁰⁹ la rifiuta ritenendola troppo complessa e non adeguata allo scopo

Articolo 16 Portata della pubblicazione

Secondo un Cantone¹¹⁰ il fatto, menzionato nel rapporto, che il registro e gli strumenti di ricerca siano da annoverare tra i servizi di base, dev'essere iscritto nella legge; il disciplinamento non dovrebbe influenzare la prassi (eventualmente contraria) dei Cantoni¹¹¹.

Articolo 17 Consultazione

Due Cantoni¹¹² fanno notare che, finora, le sedi designate per la consultazione non sono mai state utilizzate e che sono quindi obsolete. Occorrerebbe rinunciare alla disposizione¹¹³.

¹⁰¹ FR, GE

¹⁰² JU

¹⁰³ FR

¹⁰⁴ UR, Pro I

¹⁰⁵ Pro I

¹⁰⁶ PLR

¹⁰⁷ UR, GL, GE e PLR (eventualmente)

¹⁰⁸ GL, GE

¹⁰⁹ SO

¹¹⁰ VD

¹¹¹ GE

¹¹² ZH, ZG

¹¹³ GL



Articolo 18 Emolumenti

Capoverso 2

Secondo un Cantone¹¹⁴ la gratuità non dovrebbe essere iscritta nella legge. Un partito e un altro partecipante¹¹⁵, invece, salutano espressamente l'iscrizione nella legge della consultazione gratuita.

Articolo 20 numero 2 Modifica della legge sulla formazione professionale

Due partecipanti¹¹⁶ si dichiarano a favore del nuovo disciplinamento a condizione che l'accesso alle ordinanze in materia di formazione e ai regolamenti d'esame sia garantito.

¹¹⁴ SG

¹¹⁵ I Verdi, USC

¹¹⁶ USAM, CP



Indice

Abbreviazioni	2
1 Introduzione	4
2 Giudizio complessivo sulla revisione totale.....	5
3 Rinuncia alla pubblicazione delle costituzioni cantonali.....	5
3.1 Domanda	5
3.2 Pareri	5
4 Carattere determinante della forma stampata della RU.....	7
4.1 Domanda	7
4.2 Pareri	7
5 Osservazioni sulle singole domande	8
5.1 In generale.....	8
5.2 Pubblicazione dei trattati intercantonali.....	9
5.3 Ulteriori osservazioni sui singoli articoli	10
Articolo 1 Campo d'applicazione della legge	10
Articolo 3 Trattati internazionali e decisioni internazionali	11
Articolo 5 Rimando	11
Articolo 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione.....	12
Articolo 8 Effetti giuridici della pubblicazione.....	12
Articoli 10 e 12 Rettifiche e adeguamenti informali.....	12
Articolo 11 Contenuto della RS.....	13
Articolo 13 Foglio federale	13
Articolo 14 Lingue ufficiali	13
Articolo 15 Forma stampata ed elettronica	14
Articolo 16 Portata della pubblicazione.....	14
Articolo 17 Consultazione	14
Articolo 18 Emolumenti.....	15
Articolo 20 numero 2 Modifica della legge sulla formazione professionale	15
Indice	16